

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Aspetti giuridici e organizzativi

*Autore*  
*Maria Assunta Doddi*



*COLLANA DI  
APPROFONDIMENTI  
E RICERCHE SUL MONDO  
DEL VOLONTARIATO  
E DEL TERZO SETTORE  
A CURA DEL CSV FOGGIA*

I QUADERNI DEL VOLONTARIATO

***NI***



I QUADERNI DEL VOLONTARIATO N.1

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Gli aspetti giuridici e organizzativi

*Autore*

*Maria Assunta Doddi*



**Abbreviazioni:**

- Codice del Terzo Settore: “CTS” o “Codice”
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: “RUNTS”
- Enti del Terzo Settore: “ETS”
- Codice Civile: “c.c.”
- OdV: Organizzazioni di Volontariato
- APS: Associazioni di Promozione Sociale

# Indice

	Premessa	pag.	7
I.	Introduzione	pag.	9
II.	I principi ispiratori della riforma del Terzo Settore	pag.	12
III.	Gli Enti del Terzo Settore	pag.	13
IV.	Le attività di interesse generale e le attività diverse	pag.	15
V.	Il Registro unico nazionale del Terzo Settore	pag.	17
VI.	Il riconoscimento della personalità giuridica	pag.	24
VII.	I requisiti statutari obbligatori	pag.	27
VIII.	Gli organi associativi	pag.	30
	VIII.1. Assemblea	pag.	30
	VIII.2. Organo di amministrazione	pag.	32
	VIII.3. Organo di controllo interno	pag.	37
	VIII.4. Revisione legale dei conti	pag.	39
IX.	La tutela dei diritti degli associati	pag.	41
X.	La disciplina del volontariato	pag.	44
XI.	Le specificità delle OdV e APS	pag.	47
	XI.1. Specificità delle OdV	pag.	47
	XI.2. Specificità delle APS	pag.	53
XII.	Le reti associative	pag.	57
XIII.	Gli enti filantropici	pag.	62
XIV.	I Centri di Servizio per il Volontariato	pag.	63
XV.	Le imprese sociali	pag.	65
XVI.	Le operazioni straordinarie per le associazioni	pag.	67
XVII.	Le nuove forme di sostegno	pag.	68
XVIII.	Conclusioni	pag.	70

# L'Autore

La dott.ssa Maria Assunta Doddi è dottore commercialista ed esperta in materia di Terzo Settore.

È consulente/ricercatore per il Centro di Servizi al Volontariato di Foggia in ambito fiscale, contabile, amministrativo e del lavoro per le organizzazioni non profit.

Inoltre è relatrice in numerosi corsi di formazione e autrice di una serie di importanti articoli attinenti al mondo dell'associazionismo.

# Premessa

Il CSV Foggia, nell'ambito delle sue attività istituzionali, tra le quali rientrano le azioni di documentazione e ricerca relative al mondo del volontariato, vuole realizzare una serie di approfondimenti sull'evoluzione e la trasformazione del Terzo Settore ed in particolar modo del volontariato per fornire strumenti utili e facilmente usufruibili alle associazioni locali.

Attraverso la pubblicazione della collana "I QUADERNI DEL VOLONTARIATO" ha inteso realizzare uno strumento diretto ad approfondire le problematiche più comuni che caratterizzano la vita di una associazione di volontariato e del Terzo Settore.

Gli opuscoli sono stati realizzati con un linguaggio semplice e comprensibile per tutti al fine di facilitarne la consultazione e la diffusione.

Tale azione è possibile grazie alla collaborazione dei consulenti del CSV Foggia che hanno maturato nel corso degli anni una grandissima esperienza del settore.

Augurandomi possa rivelarsi utile alla soddisfazione degli obiettivi indicati, è mio dovere ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in qualsiasi forma alla realizzazione di questo lavoro.

*Il Presidente  
Aldo Bruno*



# Introduzione

Nel **Codice del Terzo Settore** (“Codice” o “CTS”), istituito con il d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed entrato in vigore in data 3 agosto 2017, è confluata l’attività di riordino e revisione della normativa civile e fiscale degli enti non profit. Le novità introdotte sono numerose e riguardano: l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del Terzo Settore (ETS), l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni, l’istituzione e la regolamentazione del nuovo Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore (RUNTS), la redazione del bilancio sociale, l’obbligo di avere un organo di controllo interno, la revisione legale, nonché un articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La riforma ha introdotto anche delle misure di promozione e sostegno a favore del mondo non profit: aumento delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti, social bonus, titoli di solidarietà, certificati di deposito emessi da istituti di credito per sostenere le attività istituzionali degli enti. Il legislatore ha definito, inoltre, un regime fiscale agevolato per le attività di *social lending* svolte dai gestori dei portali online.

Il Codice e gli altri decreti di riforma hanno **abrogato le seguenti normative**:

- la legge quadro sul volontariato (l. 266/91);
- la legge sull’associazionismo di promozione sociale (l. 383/2000);
- il decreto legislativo istitutivo delle ONLUS (d.lgs. 460/97);
- il decreto legislativo istitutivo dell’impresa sociale (d.lgs. 155/06);
- la legge sulle erogazioni liberali, la cosiddetta “più dai, meno versi” (l. 80/05).

Il Codice ha modificato anche alcuni importanti articoli della legge sulle cooperative sociali (l. 381/91).

*La riforma ha eliminato dal nostro ordinamento la qualifica fiscale di "ONLUS" e ha descritto le nuove caratteristiche delle organizzazioni di volontario e delle associazioni di promozione sociale*

La riforma ha eliminato dal nostro ordinamento la qualifica fiscale di "ONLUS" e ha descritto le nuove caratteristiche delle organizzazioni di volontario e delle associazioni di promozione sociale.

Anche per i Centri di Servizio per il Volontariato la nuova normativa ha introdotto dei cambiamenti che riguardano la loro missione, la loro presenza territoriale e le risorse ad essi destinate.

La riforma ha delineato due tipologie di soggetti: gli enti del Terzo Settore e quelli esclusi dalla qualifica di ETS ex legge ed altri che preferiscono non acquisire tale qualifica per evitare di sostenere degli oneri amministrativi e di governance ovvero per non perdere dei vantaggi fiscali di settore (come per esempio le associazioni sportive dilettantistiche).

Per quanto riguarda la **tempistica di applicazione della riforma**, sono immediatamente efficaci le disposizioni relative ai caratteri "sostanziali" delle diverse tipologie di ETS. Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del Codice, decorre un periodo di diciotto mesi (dodici mesi per le imprese sociali) entro il quale dovranno essere adeguati gli atti costitutivi, gli statuti e l'organizzazione interna.

Le disposizioni riferite al RUNTS non sono efficaci, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale (art. 53 del CTS) che dovrà disciplinare le modalità di iscrizione e gestione dello stesso. Nel frattempo, rimangono in vigore le norme che regolamentano l'iscrizione ai registri del volontariato, della promozione sociale e l'anagrafe ONLUS. Il suddetto decreto ministeriale dovrà essere adottato entro un anno. Successivamente, entro 180 giorni, le Regioni dovranno disciplinare il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

L'entrata in vigore di alcune disposizioni di favore di tipo fiscale e di finanza pubblica (accesso a fondi costituiti per sostenere progetti ed attività del Terzo Settore) è "sospesa" in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea.

Entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo potrà adottare i decreti legislativi integrativi e correttivi ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge delega n. 106 del 2016.

## ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL Terzo Settore

Attuale normativa di riferimento:

- Legge delega n. 106/2016;
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi (di attuazione della legge delega) riguardanti:
  - la disciplina dell'istituto del cinque per mille (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111);
  - la revisione in materia di impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
  - il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

I decreti legislativi approvati in attuazione della legge delega si riferiscono all'ambito civilistico e fiscale.

L'attuazione completa della riforma è affidata ad altri passaggi di non secondaria importanza: servono 42 atti, fra provvedimenti ministeriali e autorizzazioni dell'Unione Europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni.

## TITOLI E ARTICOLI DEL CODICE DEL Terzo Settore (CODICE O CTS)

Il Codice del Terzo Settore è suddiviso in dodici titoli e in 104 articoli.

Titolo I	- Disposizioni generali (artt. 1 - 3)
Titolo II	- Degli enti del Terzo Settore in generale (artt. 4 - 16)
Titolo III	- Del volontariato e dell'attività di volontariato (artt. 17 - 19)
Titolo IV	- Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo Settore (artt. 20 - 31)
Titolo V	- Di particolari categorie di enti del Terzo Settore (artt. 32 - 44)
Titolo VI	- Del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS o Registro) (artt. 45 - 54)
Titolo VII	- Dei rapporti con gli enti pubblici (artt. 55 - 57)
Titolo VIII	- Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo Settore (artt. 58 - 76)
Titolo IX	- Titoli di solidarietà degli enti del Terzo Settore e altre forme di finanza sociale (artt. 77 - 78)
Titolo X	- Regime fiscale degli enti del Terzo Settore (artt. 79 - 89)
Titolo XI	- Dei controlli e del coordinamento (artt. 90 - 97)
Titolo XII	- Disposizioni transitorie e finali (artt. 98 - 104)

## II

# I principi ispiratori della riforma del Terzo Settore

Attraverso il CTS si intende assicurare, sotto il profilo sia civilistico sia tributario, coerenza giuridica, logica e sistematica a tutti i soggetti operanti nell'ambito del non profit. Tale intervento normativo inciderà in maniera profonda sul variegato mondo del Terzo Settore. La revisione organica e il riordino realizzati con l'approvazione del Codice sono finalizzati al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. È interessante tener presente i principi ispiratori della riforma del Terzo Settore che sono di seguito schematizzati:

## Valorizzazione e riconoscimento

Per la prima volta viene riconosciuto da un punto di vista legislativo il valore delle formazioni sociali del Terzo Settore e le loro funzioni sociali, attraverso l'impegno delle persone attive in questo settore e delle attività realizzate dalle varie organizzazioni che perseguono il fine sociale del benessere della comunità.

## Riordino e semplificazione

La riforma ha riunito in un unico testo normativo tutte le norme (sulla regolamentazione civilistica e fiscale degli enti, sull'iscrizione al registro, sulla concessione di immobili e le attività di raccolta fondi) comportando un notevole effetto di semplificazione.

## Trasparenza e rendicontazione

Le organizzazioni del Terzo Settore devono svolgere il loro lavoro seguendo i principi della correttezza e trasparenza. La riforma, infatti, prevede determinati strumenti che assicurano la massima visibilità di tali enti, attraverso la previsione di determinati obblighi di trasparenza, rendicontazione e valutazione dell'impatto sociale. Le risorse raccolte dagli enti non profit devono essere impiegate con particolare prudenza e in corrispondenza alle finalità istituzionali degli enti stessi.

## Gli Enti del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore (art. 4 del Codice) ha individuato una definizione unitaria dei **soggetti del Terzo Settore** nel rispetto del principio del riordino e della semplificazione: *“Sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso<sup>1</sup>, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore”*.

Tutti gli enti indicati nel suddetto articolo del CTS potranno definirsi del Terzo Settore solo dopo avere conseguito l'iscrizione al Registro, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal nuovo Codice in funzione dell'inquadramento civilistico e dell'attività svolta.

La suddetta definizione ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni soggetti del tutto nuovi come gli enti filantropici e le reti associative.

Gli organismi che non possono essere considerati ETS sono di seguito elencati: gli enti pubblici, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro ed eventuali soggetti controllati da questi enti.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno optare per l'iscrizio-

<sup>1</sup> - Le società di mutuo soccorso (SMS) mantengano la disciplina speciale della legge n. 3818/1886. Le SMS che decidono di trasformarsi in associazioni iscritte nel Registro o in APS entro tre anni dall'entrata in vigore del Codice (ossia entro il 3 agosto 2020) mantengono il proprio patrimonio, in deroga alla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 8, co. 3, della legge n. 3818/1886.

ne al RUNTS ed applicare le norme del CTS limitatamente alle attività di interesse generale e a condizione che adottino un regolamento da depositare nel Registro stesso (art. 4, co. 3 del Codice).

<b>GLI ENTI DEL Terzo Settore (ETS)</b>	
ENTI PRIVATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazioni di volontariato</li> <li>• Associazioni di promozione sociale</li> <li>• Enti filantropici</li> <li>• Imprese sociali, incluse le cooperative sociali</li> <li>• Reti associative</li> <li>• Società di mutuo soccorso</li> <li>• Altri enti del Terzo Settore, che comprendono associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché "gli altri enti di carattere privato diversi dalle società"</li> </ul>
FINALITÀ PERSEGUITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro</li> </ul>
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di interesse generale in via esclusiva o principale (art. 5 CTS)</li> </ul>
FORMA SVOLGIMENTO DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi</li> </ul>
ISCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore</li> </ul>

## Le attività di interesse generale e le attività diverse

Il legislatore non ha solo definito i soggetti del Terzo Settore, ma ha precisato il contenuto delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS): *“Gli enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*.

L'art. 5 del Codice elenca n. 26 tipologie di attività di interesse generale. Tale lista comprende sia attività che già (storicamente) svolgono gli ETS sia attività che potrebbero essere definite “nuove” per gli ETS (per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata).

Tali attività, esercitate in via esclusiva o prevalente, dovranno essere caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e direzionate a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale elencate nel suddetto art. 5 sono di seguito sintetizzate:

### ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi e servizi sociali</li> <li>• sanità</li> <li>• prestazioni socio sanitarie</li> <li>• istruzione e formazione</li> <li>• ambiente</li> <li>• valorizzazione patrimonio culturale</li> <li>• formazione universitaria e post</li> <li>• ricerca scientifica</li> <li>• attività culturali artistiche ricreative</li> <li>• radiodiffusione a carattere comunitario</li> <li>• attività turistiche di interesse sociale</li> <li>• servizi strumentali al Terzo Settore</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale</li> <li>• reinserimento lavoratori</li> <li>• alloggio sociale</li> <li>• accoglienza umanitarie</li> <li>• agricoltura sociale</li> <li>• attività sportive</li> <li>• beneficenza</li> <li>• promozione della legalità e pace</li> <li>• formazione extrascolastica</li> <li>• promozione diritti umani, adozioni internazionali</li> <li>• protezione civile</li> <li>• riqualificazione beni pubblici.</li> </ul> |
|--|---|

Tali attività potranno essere aggiornate con un apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri al fine di consentire ai settori di attività di rimanere al passo coi tempi e con i cambiamenti sociali.

I settori di attività riguardano qualunque tipo di ETS senza alcuna differenziazione. Tuttavia, potranno essere differenti le modalità di svolgimento delle attività dell'ente a seconda della natura dell'ente stesso e della normativa specifica che lo regola.

L'oggetto principale dell'ente del Terzo Settore dovrà riguardare lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale. Accanto a queste attività sarà possibile, tuttavia, porre in essere anche le cosiddette "attività diverse", a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che rimangano strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale. Un decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze definirà i limiti e i criteri in base ai quali le attività diverse potranno essere svolte.

*Sarà possibile, porre in essere anche le cosiddette "attività diverse", a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che rimangano strumentali e secondarie*

ETS - TIPO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E RELATIVO MODO DI SVOLGIMENTO		
ENTI DEL TERZO SETTORE	Azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; mutualità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazioni di volontariato</li> <li>- Associazioni di promozione sociale</li> <li>- Enti filantropici</li> <li>- Società di mutuo soccorso</li> <li>- Altri enti</li> </ul>
	Produzione o scambio di beni o servizi. Attività di impresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese sociali</li> <li>- Cooperative sociali</li> </ul>

# Il Registro unico nazionale del Terzo Settore

L'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (disciplinato dal titolo VI, agli artt. 45 e ss., del d.lgs. 117/2017), rappresenta una delle novità più rilevanti previste dal Codice, il cui obiettivo è quello di riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti (secondo criteri di semplificazione), di superare la molteplicità di registri che caratterizzava la disciplina previgente e di garantire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale dei dati e delle informazioni relativi agli enti non profit.

L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge, sarà obbligatoria per gli ETS che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno economico, specificamente previste dalla legge a favore di tali enti.

Il Registro unico sostituirà tutti i registri esistenti (volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, Anagrafe ONLUS), con un grande aumento della trasparenza e dell'accessibilità dei dati sugli enti del Terzo Settore.

Il Registro avrà carattere pubblico, sarà accessibile a tutti gli interessati in forma telematica e sarà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sarà articolato su base territoriale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve ancora definire, con un proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei

*Per gli ETS che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, e che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici, l'iscrizione nel Registro sarà obbligatoria*

registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro (art. 54, co. 1, CTS). Le Regioni e le province autonome presso le quali saranno istituiti gli uffici regionali o provinciali del Registro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS, rendendo operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica (art. 53, co. 2, CTS).

<b>REGISTRO UNICO DEL Terzo Settore (RUNTS) - TEMPI</b>	
Emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: procedure d'iscrizione e gestione del registro	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del CTS (fino al 2.08.18)
Disciplina della procedura d'iscrizione e di cancellazione da parte delle regioni e delle province autonome	Entro 180 giorni dall'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Operatività del Registro da parte delle regioni e delle province autonome	Entro 6 mesi dalla realizzazione dell'infrastruttura informatica
Richiesta di integrazioni o di adeguamenti da parte dell'ufficio regionale del Registro alle associazioni provenienti dai registri esistenti	Entro 180 giorni dalla trasmigrazione
Regolarizzazione da parte delle associazioni della loro posizione e adeguamento degli statuti	Entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio regionale per il RUNTS

Con la riforma le modalità di gestione e, pertanto, le procedure di iscrizione saranno uniche in tutta Italia e recepite dalle varie regioni, comportando l'eliminazione delle diverse disparità presenti nell'attuale sistema, a causa dei differenti criteri di valutazione adottati dalle regioni. Il Registro sarà articolato in sezioni, ciascuna delle quali corrisponderà ad una diversa tipologia di ente del Terzo Settore:

- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- reti associative

*Le procedure di iscrizione al RUNTS saranno uniche in tutta Italia e recepite dalle varie regioni, comportando l'eliminazione delle diverse disparità presenti nell'attuale sistema*

- società di mutuo soccorso
- altri enti del Terzo Settore

L'ultima sezione consentirà l'iscrizione anche a soggetti sui generis che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, avranno difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. Le reti associative potranno contemporaneamente iscriversi in due o più sezioni, poiché potrebbero avere composizioni variabili ed aggregare ETS anche tra loro disomogenei. Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali potrà istituire, con proprio decreto, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del Terzo Settore.

Gli ETS che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale saranno soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese in aggiunta all'iscrizione nel Registro unico nazionale (art. 11, co. 2, CTS). L'iscrizione delle imprese sociali nel Registro delle imprese, soddisferà anche il requisito dell'iscrizione nel Registro unico (art. 11, co. 3, CTS).

Gli enti già inseriti negli attuali registri saranno automaticamente iscritti nel Registro unico e avranno a disposizione il termine di 180 giorni dal passaggio nel Registro unico, per l'adeguamento dei propri statuti ai requisiti richiesti o per procedere alle eventuali integrazioni documentali richieste dall'ufficio regionale, per il Registro nazionale stesso.

La **domanda di iscrizione** nel Registro dovrà essere presentata all'ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere indicata la sezione del Registro nella quale si chiede l'iscrizione. Il Registro evidenzierà anche la consistenza degli organi sociali, il soggetto titolare della legale rappresentanza e l'indicazione dei poteri loro spettanti e delle relative limitazioni. I dati dovranno essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche intervenute nello statuto, agli organi sociali o alle delibere di atti di straordinaria amministrazione.

L'art. 41 del Codice prevede quale condizione per l'iscrizione nel Registro unico delle reti associative, un precipuo requisito di onorabilità per i rappresentanti legali e per gli amministratori delle medesime; questi ultimi, infatti, non devono aver riportato condanne penali, passate in

*Gli enti già inseriti negli attuali registri saranno automaticamente iscritti nel Registro unico e avranno a disposizione il termine di 180 giorni dal passaggio nel Registro unico per l'adeguamento dei propri statuti ai requisiti richiesti*

giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Ufficio del Registro verificherà la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ETS e per la sua iscrizione nella sezione richiesta. Tale ufficio potrà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:

- procedere all'iscrizione;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Viene applicato il principio del silenzio-assenso, di conseguenza decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, l'istanza di iscrizione s'intenderà accolta.

I tempi procedurali si riducono nel caso in cui l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal caso l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscriverà l'ente nel Registro.

L'eventuale diniego di iscrizione sarà impugnabile presso il tribunale amministrativo competente per territorio.

È stato stabilito anche il **contenuto minimo necessario che l'ETS dovrà comunicare al RUNTS**. Tale contenuto è stato deciso per assicurare il rispetto del principio della trasparenza e dell'accessibilità delle notizie e delle informazioni relative agli enti che, in virtù dell'iscrizione, potranno beneficiare di fondi pubblici e di specifiche agevolazioni (anche fiscali). Le informazioni che dovranno risultare sono:

- denominazione;
- forma giuridica;
- sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- data di costituzione;
- oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA;
- possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo;
- generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione

di poteri e limitazioni.

Nel Registro dovranno, inoltre, risultare:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- i rendiconti e i bilanci dell'ente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi (svolte nell'esercizio precedente, che devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno);
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica, dovranno essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui agli elenchi indicati sopra, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti, l'Ufficio del Registro diffiderà l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente viene cancellato dal Registro.

Gli amministratori dell'ente avranno il compito di depositare gli atti e di assicurare la completezza e l'aggiornamento delle informazioni.

L'ufficio del RUNTS avrà anche il compito di accertare le **eventuali cause di estinzione o scioglimento dell'ente** che saranno comunicate agli amministratori e al presidente del tribunale competente per territorio, affinché provveda alla nomina dei liquidatori. Al termine della procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvederà affinché ne sia data comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro stesso.

La cancellazione dal Registro avverrà a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria ovvero tributaria (divenuti definitivi) di scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

In caso di estinzione o scioglimento, l'ufficio rilascerà (art. 9 del CTS)

*il Registro unico nazionale diventerà operativo (probabilmente dal 1° gennaio 2020).*

un parere sulla devoluzione del patrimonio residuo entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dall'Ente. La norma prevede la nullità di qualsiasi atto di devoluzione ad altri enti del patrimonio dell'Ente in assenza del parere ed introduce la regola del silenzio assenso se il parere non è rilasciato nel termine sopra indicato.

L'ente cancellato dal Registro per mancanza dei requisiti, che vorrà continuare a operare, dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro.

Tuttavia, qualora l'ente perda (a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive) i requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni specifiche, ma mantenga caratteristiche tali da consentire l'iscrizione in un'altra e diversa sezione, sarà possibile presentare la richiesta di migrazione all'ufficio del Registro unico competente.

Sarà possibile impugnare il provvedimento di cancellazione presentando ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar).

**L'aggiornamento del Registro** sarà garantito dalla previsione secondo la quale, con cadenza triennale, gli uffici dovranno provvedere alla revisione ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. In tal modo, quindi, gli enti iscritti saranno sottoposti a una periodica attività di monitoraggio e verifica, necessaria per garantire il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per beneficiare delle misure fiscali e di sostegno economico previste a favore di tali enti.

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il RUNTS saranno opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Tuttavia, si stabilisce che, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

## REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL Terzo Settore

- Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è una grande novità della riforma.
- L'iscrizione al RUNTS costituisce un requisito per acquisire la qualifica di ETS. Adempimento obbligatorio per tutti gli enti che intendono essere ETS.
- Sostituisce tutti i registri attualmente istituiti.
- Ciascuna tipologia di ente avrà una propria sezione.
- Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà gestito dalle regioni o province autonome.
- Permette l'accesso al Terzo Settore e costituisce una forma di pubblicità essenziale che sarà alimentata con il deposito periodico di una serie di atti, documenti ed informazioni (statuti, titolari di cariche sociali, bilanci, operazioni straordinarie).
- Opponibilità verso i terzi degli atti per i quali è previsto obbligo di deposito, iscrizione o annotazione.

## VI

## Il riconoscimento della personalità giuridica

La riforma regola, in modo diverso da quanto previsto dal libro I del codice civile e dalle relative norme di attuazione, l'acquisizione della personalità giuridica<sup>1</sup> da parte degli ETS, stabilendo che per l'ottenimento della stessa l'ente debba dotarsi di un predeterminato fondo di dotazione iniziale (art. 22 del CTS):

- un patrimonio non inferiore a 15.000 euro per le associazioni;
  - un patrimonio minimo non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni.
- Tale ultimo procedimento di acquisizione della personalità giuridica si affianca a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 ed esercitato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo o dalla Regione<sup>2</sup>.

In caso di conferimenti diversi dal denaro, è richiesta una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Il notaio che riceve l'atto costitutivo di un'associazione, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente ed, in particolare, le disposizioni che riguardano la natura di ETS e la consistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo, entro 20 giorni con i relativi allegati, presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione, iscriverà l'ente nel Registro stesso.

Gli enti non ETS possono continuare a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del

1 - La personalità giuridica è uno status dell'ente, acquisito al termine di un procedimento che consente di separare il patrimonio dell'ente da quello dei suoi amministratori, in modo che i creditori dell'ente non possano aggredire i patrimoni dei medesimi amministratori e viceversa (autonomia patrimoniale perfetta).

2 - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato tramite la regione. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale) la competenza spetta alla Prefettura.

*Gli ETS possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica se hanno un patrimonio non inferiore a € 15.000 per le associazioni e a € 30.000 per le fondazioni*

Governo o dalla Regione.

## ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

### IL NUOVO PROCEDIMENTO

(che si affianca a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 e a quello esercitato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo o dalla Regione)

- il notaio verifica le condizioni previste dalla legge per la costituzione di un'associazione e il patrimonio minimo (15.000 euro in denaro liquido e disponibile per conferimenti in natura, è richiesta una relazione giurata);
- il notaio deposita entro 20 giorni l'atto costitutivo, lo statuto ed i relativi allegati presso il competente Ufficio del Registro unico;
- l'Ufficio del Registro unico, dopo aver verificato la regolarità formale dei documenti e la consistenza patrimoniale, iscrive l'associazione nel Registro stesso.

Qualora il notaio rifiuti l'Iscrizione al RUNTS, poiché ritiene non sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori o agli amministratori dell'ente. I fondatori o gli amministratori o in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di modificazioni dello statuto che devono risultare da atto pubblico e che diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico.

Nel caso in cui si verifichi la riduzione del patrimonio di oltre un terzo (rispetto al suddetto patrimonio minimo) per effetto di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, se presente, devono "senza indugio":

- in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo;
- in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo.

Nel caso in cui non sia possibile ricostruire il patrimonio minimo, l'art. 22 del CTS indica come opzioni "alternative": la trasformazione; la

*Se l'ufficio del Registro, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non non provvede all'iscrizione, questa si intende negata*

prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; la fusione; lo scioglimento.

Il riconoscimento della personalità giuridica richiesto tramite la Prefettura o la Regione è un sistema "confessorio", basato sulla discrezionalità dell'ente preposto al riconoscimento e, spesso, risulta essere dotato di incertezze. I soggetti autorizzati a riconoscere le varie organizzazioni, infatti, spesso richiedono una documentazione differenziata, sono assoggettati ad una diversa tempistica per la procedura di riconoscimento e prevedono dotazione patrimoniali diversificate anche per la stessa tipologia di ente (associazione o fondazione). Il nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è un sistema "normativo", che di fatto equipara il riconoscimento giuridico (o la nascita di un'associazione riconosciuta o di una fondazione) alla costituzione di una società di capitali e affida il controllo di legalità al notaio che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere il suddetto riconoscimento e la relativa richiesta di iscrizione nel Registro unico di competenza.

# I requisiti statutari obbligatori

La riforma precisa che l'atto costitutivo deve necessariamente contenere:

- nella denominazione, in qualunque modo formata, l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"<sup>1</sup> (di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico);
- l'assenza dello scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono l'oggetto sociale (art. 5 del Codice);
- la sede legale;
- il patrimonio iniziale (nei limiti previsti dall'art. 22 del CTS) ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori;
- la nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- la durata dell'ente, se prevista;
- le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell'art. 5 del

<sup>1</sup> - L art. 91, co. 3, del CTS prevede una sanzione pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per coloro che utilizzano illegittimamente l'indicazione di Ente Terzo Settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi di ETS, APS, OdV. La sanzione medesima viene raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Codice (connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 del CTS).

### CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le nuove informazioni che le associazioni devono avere nell'atto costitutivo

- denominazione: "Ente del Terzo Settore" o "ETS"
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attività di interesse generale e le eventuali attività diverse
- patrimonio iniziale per il riconoscimento della personalità giuridica
- requisiti e procedura di ammissione dei nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità delle attività svolte
- nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto.

Fino all'entrata in vigore del CTS, l'ammissione dei soci era disciplinata dall'art. 16 del codice civile che si limitava a rimandare alle disposizioni dello statuto, attraverso il quale venivano regolamentati i diritti e i doveri dei soci e le condizioni della loro ammissione. L'art. 23 del CTS detta le regole di ammissione a socio qualora lo statuto non disponga diversamente (quindi restano valide tutte le attuali clausole dei patti sociali). Il nuovo Codice precisa che in assenza di specifiche previsioni dello statuto, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo competente a deliberare l'ammissione deve, entro 60 giorni (si ritiene dalla ricezione della domanda, ma nel dubbio è opportuno precisarla nello statuto), motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte), in un'apposita convocazione o in occasione della prima convocazione utile<sup>2</sup>.

2 - Tale disposizione conferma l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo la quale, la domanda di ammissione all'associazione costituisce una proposta contrattuale che, per il principio dell'autonomia contrattuale, l'associazione è libera o meno di accettare. Il terzo non può pretendere di entrare a far parte dell'associazione, né il rifiuto oppostogli potrebbe essere

*In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto*

Il CTS nulla dispone in tema recesso ed esclusione del socio. Deve quindi ritenersi che in relazione alle espresse previsioni dall'art. 3 del CTS<sup>3</sup> si applichino a riguardo le disposizioni dell'art. 24 del codice civile<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda il regime transitorio occorre tener presente che:

- gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore dei decreti (d.lgs. 117/2017 per i futuri ETS e d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri ETS e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica;
- gli enti che si costituiranno dopo l'entrata in vigore dei decreti, ma prima dell'operatività del registro, potranno iscriversi ai vecchi registri (ONLUS, APS, OdV o imprese sociali), che continueranno ad operare fino all'effettiva istituzione del nuovo registro. Sarebbe opportuno che tali enti rispettassero anche i requisiti previsti dal CTS (o, se del caso, dal d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale), laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (ad esempio, un OdV o una APS dovrebbe rispettare il numero minimo di 7 associati previsto dagli artt. 32 e 35 del CTS). Entro i predetti termini (entro i primi giorni del mese di febbraio 2019 per le associazioni), gli ETS possono modificare i propri statuti ai fini dell'adeguamento alla nuova riforma con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Tali modifiche, se effettuate nel rispetto dei suddetti termini, sono esenti all'applicazione dall'imposta di registro in misura fissa (art. 82, co. 3, del CTS).

---

impugnato in via giudiziale. Le nuove norme, infatti, prevedono che in caso di diniego dell'organo di amministrazione, la questione possa essere decisa dall'assemblea, facendo presupporre che tale ultima decisione sia inappellabile.

3 - Il comma 2 dell'art. 3 del CTS precisa: "Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione".

4 - L'art. 24 codice civile - Recesso ed esclusione degli associati - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## Gli organi associativi

Il Codice precisa gli organi associativi che devono essere previsti e disciplinati nello statuto: l'assemblea, l'organo di amministrazione e, se vengono superati alcuni parametri dimensionali, l'organo di controllo e il soggetto che effettua la revisione legale dei conti. Le associazioni, tuttavia, possono continuare a prevedere e disciplinare statutariamente anche altri organi come per es. il collegio dei probiviri, il comitato di garanzia, il comitato scientifico, ecc.

GLI ORGANI ASSOCIATIVI	
NECESSARI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea dei Soci</li> <li>• Organi di amministrazione</li> <li>• Organo di controllo*</li> <li>• Revisore legale dei conti*</li> </ul>	<i>*necessari solo nel caso in cui vengono superati alcuni parametri dimensionali</i>
FACOLTATIVI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegio dei Probiviri</li> <li>• Comitato di Garanzia</li> <li>• Comitato Scientifico</li> <li>• .....</li> </ul>	

### 1. Assemblea

Il Codice stabilisce le competenze “inderogabili” spettanti all'assemblea (art. 25 del CTS), ossia:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio<sup>1</sup>;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lo statuto può disporre anche l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Lo statuto può prevedere, per le associazioni con 500 o più associati, la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Nella normativa del Codice dedicata all'assemblea non è presente alcun riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi, alle modalità di convocazione, alla presidenza, all'invalidità delle delibere assembleari, nonché al recesso ed esclusione dei soci. Pertanto, in mancanza di esplicita previsione statutaria, si potrà far riferimento alla disciplina del libro I del

---

1 - Per quanto riguarda il bilancio degli ETS, gli adempimenti variano a seconda dell'ammontare delle entrate annuali (ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate): <= 100.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il RUNTS; > 100.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il RUNTS e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; >=220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il RUNTS e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; > 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel RUNTS e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del RUNTS.

codice civile.

L'applicabilità, in particolare dell'art. 21 del codice civile, renderà impossibile, per gli associati che fossero anche amministratori, partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio. Questo significa che non sarà possibile avere ETS in cui le figure di amministratori ed associati si sovrappongono in maniera perfetta.

<b>ASSEMBLEA</b>	
<b>COMPETENZE INDEROGABILI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nomina e revoca dei componenti degli organi associativi</li> <li>• approvazione del bilancio di esercizio</li> <li>• deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi (e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti)</li> <li>• deliberazione sull'esclusione degli associati (se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima)</li> <li>• deliberazione sulle modifiche statutarie</li> <li>• approvazione Regolamento dei lavori assembleari</li> <li>• deliberazione sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione)</li> <li>• deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza</li> </ul>	
<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>	
<p>Lo STATUTO può prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;</li> <li>• l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;</li> <li>• per le associazioni con 500 o più associati, assemblee separate, rispetto a specifiche materie, a particolari categorie di associati o di più ambiti territoriali di svolgimento delle attività.</li> </ul>	

## 2. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è nominato dall'assemblea. I primi amministratori sono nominati in fase di costituzione dell'associazione, pertanto, sono indicati nell'atto costitutivo. Gli amministratori sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti giuridici associati).

Lo statuto può prevedere l'assunzione della carica di amministratore al

possesto di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore; si applicano, in tal caso, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal codice civile<sup>2</sup>.

Lo statuto può, inoltre, stabilire che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (art. 26, co. 4, CTS). La nomina di alcuni amministratori può anche essere demandata dallo statuto in via extra assembleare a soggetti esterni all'ente: ETS o senza scopo di lucro, enti ecclesiastici, lavoratori o utenti dell'ente. All'assemblea, comunque, è riservato la nomina della maggioranza degli amministratori.

Una volta nominati ed a seguito dell'accettazione dell'incarico, gli amministratori hanno trenta giorni per chiedere l'iscrizione nel RUNTS, comunicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

## ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

### L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIO

#### GLI AMMINISTRATORI:

- sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate;
- hanno un potere di rappresentanza generale;
- entro 30 giorni dalla loro nomina devono richiedere l'iscrizione nel Registro unico.

#### Lo STATUTO:

- può prevedere l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a requisiti previsti da codici di comportamento;
- può stabilire che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- può fissare che la nomina di uno o più amministratori sia demandata ad ETS o senza scopo di lucro, enti ecclesiastici, lavoratori o utenti dell'ente; in ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

2 - Art. 2382 del codice civile - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ha carattere generale; pertanto, le eventuali limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel CTS non è definita completamente la disciplina relativa al funzionamento dell'organo amministrativo, in primis non sono indicate le modalità della sua composizione; pertanto, è fondamentale che lo statuto disciplini in maniera precisa i vari aspetti, in mancanza per altro di una disciplina codicistica (libro I) di riferimento. In via interpretativa dovrebbe escludersi la presenza di un amministratore unico, stante il mancato richiamo esplicito della disciplina a figure di amministratori che svolgano il proprio ruolo in via monocratica, come, al contrario, avviene, per es. per l'organo di controllo.

Una novità di estremo rilievo per il mondo delle associazioni e delle fondazioni deriva dall'art. 29 del CTS rubricato "Denuncia al tribunale e ai componenti degli organi di controllo". In relazione a tale articolo, si introduce nel Terzo Settore, il controllo giudiziale dell'ente previsto fino ad oggi unicamente per le SpA (art. 2409 del codice civile). In base a tale disposizione normativa se vi è fondato sospetto che gli amministratori degli ETS, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione dell'ente, che possano arrecare danno allo stesso, l'ente (associazione, fondazione, rete associativa, ecc.) potrà essere assoggettato a controllo giudiziario. Il controllo giudiziario non è esperibile quando l'illecito comportamento gestionale possa essere finalizzato a ledere interessi esclusivamente "individuali" di taluni soci o di terzi in assenza di un potenziale pregiudizio dell'ente stesso. Il controllo giudiziario per gravi irregolarità degli amministratori può essere richiesto da parte di un decimo degli associati, dall'organo di controllo, dal revisore o dal Pubblico Ministero. Gli enti ecclesiastici sono esclusi dall'applicazione di tale norma attinente al controllo giudiziario.

In relazione alle nuove disposizioni ed ai nuovi obblighi imposti agli amministratori del Terzo Settore, è opportuno distinguere le responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo in responsabilità specifiche e generiche.

Per quanto attiene alle responsabilità specifiche, l'art. 91 del CTS prevede determinate sanzioni:

*Gli amministratori degli ETS, che in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità, che possano arrecare danno allo stesso ente ETS, potranno essere assoggettati a controllo giudiziario*

- nel caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo Settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro;
- nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
- chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo Settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e OdV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Le rispettive sanzioni pecuniarie sono irrogate dall'ufficio del RUNTS, delegato alle attività di controllo degli enti, attraverso le proprie sedi territoriali competenti.

Gli amministratori - come i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti - rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi della specifica normativa dal Codice civile. La riforma disciplina, infatti, le responsabilità generiche degli amministratori attraverso un esplicito richiamo alla normativa per le società per azioni: azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile), dei creditori sociali (art. 2394 del codice civile), dei soci e dei terzi (art. 2395 del codice civile). È ammessa anche l'azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis del codice civile), affermando, quindi, implicitamente la fallibilità

*Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi*

degli ETS qualificabili in senso civilistico quali imprese commerciali.

La riforma affida, inoltre, agli amministratori la tutela dell'integrità del patrimonio minimo degli ETS dotati di personalità giuridica, quando si riduce di oltre un terzo in conseguenza di perdite<sup>3</sup>.

Una serie di specifici altri obblighi sono indicati nell'art. 8 del CTS. In esso viene imposto in primo luogo di destinare il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, per esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre viene previsto il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### DISTRIBUZIONI INDIRETTE DI UTILI

La riforma conferma il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretto, per gli ETS, infatti il patrimonio ed eventuali utili devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell'ente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il legislatore ha definito la "distribuzione indiretta dell'utile":

- corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta a chi rivesta cariche sociali nell'ente;
- pagamenti a lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo competenze specifiche;
- acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'ente a condizioni più favorevoli a quelle di mercato;
- corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.

In caso di scioglimento dell'ente occorre avere il parere della struttura competente del Registro, prima di procedere nella devoluzione del patrimonio residuo, altrimenti ogni atto di devoluzione senza parere o difforme al parere è nullo.

L'obiettivo è quello di evitare che attraverso compensi sproporzionati rispetto alle prestazioni svolte da tali soggetti, si distribuiscono indirettamente degli utili ed il patrimonio dell'ente. Per tale motivo sono monitorati gli acquisti di beni e servizi senza valide ragioni a corrispettivi

3 - Vedi capitolo "Il riconoscimento della personalità giuridica".

*Pagamenti a lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo competenze specifiche, è una distribuzione indiretta di utili*

superiore al normale, la cessione di beni o prestazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercati a soggetti in qualche modo legati all'organizzazione (soci, organi sociali, soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente e loro parenti o affini, società controllate o collegate), nonché la corresponsione a soggetti diversi dalla banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi superiori a 4 punti rispetto al tasso di riferimento<sup>4</sup>. In caso di scioglimento dell'ente, inoltre, il patrimonio residuo, previo parere della struttura competente del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, va devoluto ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italiana Sociale<sup>5</sup>.

Si applica, infine, agli amministratori l'articolo 2475-ter del codice civile<sup>6</sup> (relativo agli amministratori di srl) per l'aspetto riguardante i conflitti di interessi degli amministratori.

### 3. Organo di controllo interno

L'organo di controllo<sup>7</sup>, anche di tipo monocratico, è obbligatorio per le associazioni che superano due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- a) totale attivo stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi o entrate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.

4 - Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5 - La Fondazione Italiana Sociale è ente di natura privata che raccoglie fondi a favore degli ETS per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di ETS, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.

6 - Art. 2475-ter del codice civile - Conflitto di interesse - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

7 - In riferimento agli organi di controllo, nel CTS mancano espliciti richiami alla disciplina del collegio sindacale in materia di riunioni (art. 2404, c.c.), intervento adunanze (art. 2405, c.c.), omissioni amministratori e potere di convocazione assemblea (art. 2406, c.c.), relazione (art. 2429, c.c.), che tuttavia sembrano colmabili, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, ritenendo applicabili le suddette norme in forza del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 3 alle disposizioni del codice civile.

Questo organo è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi l'ente non supera i suddetti parametri.

L'art. 30 del Codice prevede che qualora l'ETS opti per un organo monocratico, l'unico componente dell'organo deve essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali o nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche (art. 2397, co. 2, del codice civile). Nel caso in cui si preveda un organo collegiale, almeno uno dei tre componenti deve essere dotato dei predetti requisiti, mentre gli altri membri possono essere anche non professionisti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Oltre a tali normali verifiche, all'organo di controllo di un ETS sono demandati ulteriori specifiche incombenze, ossia: vigilare sulla circostanza che l'ente eserciti prevalentemente le attività di interesse generale (art. 5 del CTS) rispetto alle attività diverse (consentite solo in via secondaria e strumentale dall'art. 6 del CTS); controllare che l'ente ponga in essere correttamente l'attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS); verificare che il patrimonio venga destinato esclusivamente per l'attività statutaria per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non sia, neanche in maniera indiretta, distribuito.

L'organo di controllo attesta, infine, che il bilancio sociale<sup>8</sup> (per gli enti chiamati a redigerlo) sia stato redatto corretto.

---

8 - Nel bilancio sociale deve darsi notizia del monitoraggio svolto dai sindaci (art. 30, co. 7, del CTS). Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori o pari ad 1 milione di euro non sono obbligati alla redazione.

## ORGANO DI CONTROLLO

L'ORGANO DI CONTROLLO, anche di tipo monocratico, è OBBLIGATORIO per le associazioni:

- che superano due dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi:
  - *attivo stato patrimoniale*: 110.000 euro
  - *ricavi o entrate*: 220.000 euro
  - *dipendenti occupati in media nell'esercizio*: 5 unità
- Iscritte, come associazioni riconosciute, nel Registro delle imprese e che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare

### COMPETENZE

- *vigila* sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- *esercita il controllo* contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- *svolge compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- *attesta* che il bilancio sociale sia stato correttamente redatto.

inoltre

- *vigila* sulla circostanza che l'ente eserciti prevalentemente le attività di interesse generale rispetto alle attività diverse;
- *controlla* che l'ente ponga in essere correttamente l'attività di raccolta fondi;
- *verifica* che il patrimonio non sia, neanche in maniera indiretta, distribuito.

Ai fini della responsabilità dell'organo di controllo interno (art. 28 del CTS), si applicano le disposizioni di cui all'art. 2407 del codice civile<sup>9</sup>, ossia la responsabilità a cui è assoggettato il collegio sindacale.

## 4. Revisione legale dei conti

Il soggetto (società di revisione o professionista) incaricato della revisione legale dei conti è obbligatorio per le associazioni che superano due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi (art. 31 del CTS):

9 - Art. 2407 Codice civile – Responsabilità - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.

- a) totale attivo stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- b) ricavi o entrate: 2.200.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 12 unità.

Tale istituto è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Il revisore esterno affiancherà (e non sostituirà) l'organo di controllo interno.

L'obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi l'ente non supera i suddetti parametri. La nomina del revisore esterno, inoltre, non è obbligatoria quando il controllo contabile sia effettuato dall'organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto al registro (art. 30, co. 6, del CTS).

### REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il REVISORE LEGALE DEI CONTI, società di revisione o professionista, è **OBBLIGATORIO** per le associazioni che superano due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- *attivo stato patrimoniale*: 1.100.000 euro
- *ricavi o entrate*: 2.200.000 euro
- *dipendenti occupati* in media nell'esercizio: 12 unità
- *iscritte, come associazioni riconosciute*, nel Registro delle imprese e che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare

Per quanto riguarda le responsabilità del revisore esterno e della società di revisione (art. 28 del CTS), si applica l'art. 15 del d.lgs n. 39/2010<sup>10</sup>.

10 - D.lgs. n. 39/2010 - Art. 15 – Responsabilità - 1) I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2) Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 3) L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

## La tutela dei diritti degli associati

Le associazioni al fine del rispetto del diritto di informazione devono tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Le associative che si avvalgono dell’operato di volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale, devono tenere anche il Registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri, le cui modalità sono indicate nello statuto.

In riferimento al diritto di voto, la nuova riforma prevede che l’associato iscritto da almeno 3 mesi nel relativo libro, salvo diversa disposizione dello statuto, ha diritto ad 1 voto. Nel caso in cui l’associato è un ETS, lo statuto può attribuire all’ente da 1 a 5 voti in proporzione al numero dei suoi associati (deroga al principio “una testa, un voto”).

In merito alle modalità di esercizio del diritto di voto (art. 24, co. 4, CTS) è stabilito che lo statuto può prevedere l’intervento in assemblea del socio mediante mezzi di comunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Per quanto concerne il diritto di rappresentanza, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3

*L’associato iscritto da almeno 3 mesi nel relativo libro, salvo diversa disposizione dello statuto, ha diritto ad 1 voto*

associati (per le associazioni con un numero di associati inferiore a 500) e di 5 associati (per le associazioni con numero di associati non inferiore a 500).

Per le assemblee valgono anche le regole di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile, per cui da un lato, per i soci a loro volta società, associazioni, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione, è consentito delegare un proprio dipendente o collaboratore, mentre dall'altro lato, si prevede espressamente che non possono essere delegati a votare in assemblea nessun amministratore o componente dell'organo di controllo interno dell'ente.

Per le associazioni con 500 o più associati è consentito di prevedere nello statuto le assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

## LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

### DIRITTO DI INFORMAZIONE

Le associazioni devono tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, per le associazioni che si avvalgono di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

*Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le modalità previste dallo statuto.*

### COMPETENZE

- L'associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione statutaria, ha diritto ad 1 voto;
- Se l'associato è un ETS, lo statuto può attribuire all'ente da 1 a 5 voti in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio "una testa, un voto").

### DIRITTO DI RAPPRESENTANZA

Ciascun associato:

- può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria;
- può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati inferiore a 500) e di 5 associati (per le associazioni con numero associati non inferiore a 500).

<b>ASSEMBLEA - DIRITTO DI VOTO E DELEGHE</b>	
SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE dello statuto:	Norme <b>INDEROGABILI</b> da parte dello statuto:
- hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	- ciascun associato ha diritto a un voto;
- ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Il Numero massimo di deleghe è inderogabile.	- agli associati ETS spettano al massimo cinque voti.
Richiesta di integrazioni o di adeguamenti da parte dell'ufficio regionale del Registro alle associazioni provenienti dai registri esistenti.	Entro 180 giorni dalla trasmigrazione.

## La disciplina del volontariato

L'attività di volontariato può adesso essere esercitata in qualsiasi ETS. La nuova definizione di volontario è la seguente (art. 17 del CTS): "Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Tale definizione conferma il principio di gratuità dell'attività del volontario. La qualità di volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o di altra natura) con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (beneficiario). Non può essere considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni. Tale figura si riferisce esclusivamente all'attività svolta dagli organi sociali (assemblea, consiglio, presidenza, probiviri e sindaci) e non riguarda le altre attività operative. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente per cui svolge la sua attività. Sono, pertanto, vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La riforma introduce, tuttavia, una rilevante novità che prevede la possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di un'autocertificazione<sup>1</sup>. Tali spese possono essere rimborsate nei limiti di 10 euro giornalieri e fino a 150 euro mensili purché l'organo competente dell'ente abbia ammesso tale modalità di rimborso. In tal caso

<sup>1</sup> - L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. La legge prevede delle sanzioni penali in mancanza di tale documentazione.

l'ente deve stabilire le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è possibile usufruire di questa modalità di rimborso. La suddetta disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Il comma 1 dell'art. 17 del CTS prevede anche l'iscrizione in un apposito Registro dei volontari che svolgono la loro attività "in modo non occasionale". La legge non fornisce degli elementi per definire il concetto di occasionalità. Tale mancanza può costituire un'eventuale fonte di rischio sotto il profilo della responsabilità dell'associazione. Pertanto, per evitare o almeno per limitare le possibili conseguenze, potrebbe essere opportuno, ove possibile, non avvalersi dell'apporto di volontari occasionali, oppure, in alternativa, inserire nel registro dei volontari anche i volontari c.d. occasionali (salvo cancellare il loro nominativo dal registro all'atto degli aggiornamenti periodici).

Tutti i volontari, inoltre, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, co. 1, CTS). Anche i volontari occasionali devono essere assicurati, pur non potendo essere iscritti nell'apposito registro. Proprio in ragione del fatto che l'obbligo di assicurazione prescinde dall'iscrizione del volontario nell'apposito registro, le polizze possono essere anche numeriche (art. 18, co. 2, CTS). Un apposito decreto preciserà i nuovi meccanismi assicurativi semplificati e i relativi controlli.

La copertura assicurativa è una condizione essenziale per stipulare qualsiasi convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche che sostengono i relativi oneri assicurativi.

La disciplina sul volontariato non si applica ad alcuni volontari, fra cui quelli impegnati nel servizio civile universale e nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse disponibili, promuoveranno la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato (OdV) e degli altri ETS. Le Università potranno riconoscere, ai fini del conseguimento di titoli di studio, nei limiti previsti dalla normativa vigente,

*Tutti i volontari, inoltre, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi*

crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle OdV o in altri ETS rilevanti per la crescita professionale e per i curriculum degli studi.

## LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO

### TRASVERSALITÀ ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Può essere ora esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche (OdV, APS, ONG, cooperative sociali).

### Nuova definizione VOLONTARIO

*“Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà”.*

### Conferma PRINCIPIO DI GRATUITÀ

- L'attività del volontario non può essere retribuita.
- La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o altro) con l'ente.
- Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

### Effettività RIMBORSO SPESE

- Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.
- Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di un'autocertificazione, per un importo max di 10 euro al giorno e fino a 150 euro al mese e a condizione che un organo associativo deliberi su tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (non si applica per la donazione di sangue e di organi).

### Conferma COPERTURA ASSICURATIVA

- Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- Con apposito decreto saranno precisati i nuovi meccanismi assicurativi semplificati (con polizze anche numeriche).
- L'assicurazione è essenziale per la stipula delle convenzioni tra ETS e amministrazioni pubbliche. Gli oneri restano a carico della Pubblica Amministrazione.

# Le specificità delle OdV e delle APS

La normativa illustrata fino ad ora si applica a tutti gli ETS, comprese le Organizzazioni di Volontariato (OdV) che sono inoltre disciplinate, insieme ad altre categorie di soggetti, da norme particolari.

Infatti, la riforma prevede una specifica disciplina per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che si “aggiunge” a quella comune a tutti gli enti di tipo associativo.

## 1. Specificità delle OdV

La disciplina specifica delle OdV ripete ampiamente i contenuti della legislazione precedente (legge n. 266/1991<sup>1</sup>), introducendo tuttavia alcune rilevanti novità.

È possibile costituire un'organizzazione di volontariato (art. 32 del CTS) mediante associazione, riconosciuta o non riconosciuta, composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di volontariato (organizzazione complesse, associazioni di associazioni) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale<sup>2</sup>, avvalendosi in modo prevalente delle presta-

---

1 - La legge n. 266/91 è stata abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo Settore e a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico vengono abrogate le norme relative ai registri delle OdV.

2 - La OdV esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel c. 1 dell'art. 5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività rappresentano le attività tipiche del settore del non profit. Le OdV potranno, tuttavia, svolgere anche attività diverse dalle attività di interesse generale, purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

zioni dei volontari associati<sup>3</sup>. La normativa in questione, ribadisce che l'OdV deve essere iscritta nel RUNTS<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda le organizzazioni complesse, è prevista, inoltre, la possibilità che possano essere ammessi in qualità di associati altri ETS (per esempio cooperative sociali, imprese sociali, enti filantropici, associazioni di promozione sociale), nonché altri enti senza scopo di lucro che non rivestono la qualifica di ETS, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle OdV associate<sup>5</sup>.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo di "OdV"<sup>6</sup>. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo OdV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

L'art. 91, co. 3, del CTS prevede (come già precisato nei precedenti capitoli) una sanzione pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per coloro che utilizzano illegittimamente l'indicazione di Ente Terzo Settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS, OdV. La sanzione viene raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

L'attività dell'organizzazione di volontariato dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'OdV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Tale regola era già stata introdotta con la legge n. 266/1991. In aggiunta la nuova normativa fissa in modo inequivocabile il rapporto che dovrà esistere fra i volontari e il personale retribuito indicando che, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività "non può essere superiore al 50% del numero dei volontari"

*Il numero dei lavoratori impiegati in una OdV "non può essere superiore al 50% del numero dei volontari"*

3 - Nel caso l'organizzazione sia costituita da altro OdV, per "prevalenza prestazioni dei volontari associati" dovrebbe intendersi probabilmente come associati delle OdV che a loro volta costituiscono l'organizzazione in questione.

4 - Le associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato confluiranno automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo Settore.

5 - Fino ad ora il mondo del volontariato organizzato era abituato al concetto di "una testa un voto", pertanto con la nuova normativa si troverà anche di fronte ad assemblee alle quali potranno venir ammesse strutture complesse con differenti impatti di democraticità.

6 - Trattandosi di norma speciale, troverà dunque applicazione l'adozione dell'acronimo OdV e, qualora l'ente lo desideri, anche quello di ETS.

(art. 33, co. 1, CTS)<sup>7</sup>.

Le OdV possono trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi<sup>8</sup>, nonché dalle attività cosiddette “diverse”<sup>9</sup> (art. 33, co. 2, CTS).

Il legislatore ha precisato anche che, per le attività di interesse generale prestate, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In merito alla governance, l’art. 34 del CTS dispone che gli amministratori delle organizzazioni di volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Agli amministratori si applica l’art. 2382 del codice civile in merito all’ineleggibilità e alla decadenza di coloro i quali siano stati interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o di coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi.

7 - Il CTS indica i parametri del “lavoro negli ETS”, sottolineando l’incompatibilità con la figura di volontario. Il lavoratore degli ETS è la persona che instaura con l’ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L’ETS ha il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti, è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Non può avere un rapporto di lavoro il volontario socio o associato tramite il quale l’ente svolge la sua attività volontaria anche occasionalmente. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

8 - Le raccolte fondi sono le attività e le iniziative poste in essere dall’ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli ETS, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Le raccolte fondi devono essere inserite all’interno del rendiconto o del bilancio e deve essere predisposto un rendiconto specifico nel quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La rendicontazione delle raccolte fondi dovrà seguire le Linee guida che verranno adottare con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9 - A tal proposito, occorre tener presente che le attività “diverse” di cui all’art. 6 del CTS possono essere realizzate se: l’atto costitutivo e lo statuto dell’OdV lo consentono; siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art.5 del CTS); rispettino i limiti e i criteri che dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

*Le attività “diverse” di cui all’art. 6 del CTS possono essere realizzate se: l’atto costitutivo e lo statuto dell’OdV lo consentono; siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale*

Ai componenti degli organi associativi (ad eccezione il componente dell'organo di controllo che ha la qualifica di revisore dei conti iscritto nell'apposito registro) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Codice statuisce, inoltre, che le norme specifiche delle OdV si applicano nel rispetto della disciplina in materia di protezione civile.

### ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- Forma giuridica: ASSOCIAZIONE riconosciuta o non riconosciuta.
- Numero minimo associati: 7 PERSONE FISICHE o 3 OdV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle OdV.
- Attività (di INTERESSE GENERALE): svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
- Denominazione: deve contenere "organizzazione di volontariato" o "OdV".
- Risorse umane: le OdV possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura) esclusivamente nei "limiti necessari al loro regolare funzionamento" o nei "limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta". Il numero dei lavoratori non può essere > al 50% del numero dei volontari.
- Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
- Amministratori: scelti tra gli ASSOCIATI, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal codice civile e a cui non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettive e documentate.

In relazione alla normativa introdotta dalla riforma del Terzo Settore applicabile alle OdV, è interessante tener presente i seguenti articoli del CTS:

- art. 67: le provvidenze creditizie e fideiussorie già previste per le cooperative e i loro consorzi sono estese anche alle OdV che, nell'ambito delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche<sup>10</sup> di cui all'art.

<sup>10</sup> - Gli ETS sono coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali anche tramite l'accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali. Il CTS contiene le norme che prescrivono il contenuto puntuale delle convenzioni tra pubblica amministrazione, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Tali convenzioni sono possibili solo se: OdV e APS sono iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS; le condizioni, per la PA, sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Il trasporto sanitario di emergenza può essere affidato dalla PA in via prioritaria alle OdV solo se: le OdV aderiscono ad una rete associativa; sono iscritte da almeno 6 mesi ad una rete associativa; sono accreditate per il servizio secondo la normativa regionale; il servizio viene svolto in condizioni di efficienza economica e adeguatezza. I contributi e le somme derivanti da convenzioni con gli enti pubblici sono non commerciali ai fini dell'IRES. Per l'applicazione dell'IVA si procede verificando le modalità di convenzionamento.

56 del CTS, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali (art. 5 del CTS);

- art. 68: i crediti delle organizzazioni di volontariato, sempre se collegati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del CTS (attività di interesse generale), hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile;
- art. 69: lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovano le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS e quindi anche alle organizzazioni di volontariato, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali<sup>11</sup>;
- art. 70: lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per le manifestazioni e le iniziative temporanee degli ETS, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. Gli ETS in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possano, per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune e senza la necessità del possesso di precisi requisiti professionali;
- art. 71: le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato trentennale beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- art. 76: le risorse per il sostegno dell'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato (art. 73, co. 2, lett. c, del CTS) sono destinate attraverso l'erogazione di contributi all'acquisto (contributo già esistente da alcuni anni), da parte dell'organizzazione stessa, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumen-

11 - In questo caso gli obiettivi istituzionali non sono legati ai servizi di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

tali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative, la richiesta e l'erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto sopra detto, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticato dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno stabilite le modalità per l'acquisto dei suddetti mezzi.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le associazioni di volontariato, qualora svolgano le attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli ETS e dello specifico regime fiscale previsto per le OdV dagli artt. 84 ed 86 del CTS. Il primo articolo stabilisce che, oltre a quanto già previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 79 del CTS, non si considerano commerciali le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- l'attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

L'art. 84 precisa anche che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

*Le OdV che svolgono attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli ETS e dello specifico regime fiscale previsto per le OdV*

A sensi dell'art. 86 le OdV possono applicare un regime forfetario di maggior vantaggio rispetto all'imposizione ordinaria e al forfetario previsto per tutti gli ETS dall'art. 80 del CTS, se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.

In tema di erogazioni liberali le OdV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

*Le donazioni in denaro e in natura alle OdV sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000*

## 2. Specificità delle APS

Il legislatore con la riforma del Terzo Settore ha integralmente rivisto la disciplina delle associazioni di promozione sociale, prevedendo anche in maniera dettagliata la loro forma giuridica, nonché la tipologia delle attività che devono svolgere<sup>12</sup>. L'art. 35 del CTS stabilisce, infatti che possono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale (per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) definite all'articolo 5 del CTS<sup>13</sup>. Le APS devono essere iscritte nel RUNTS.

Non possono assumere la veste di associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono

12 - Rispetto all'attuale previsione (l. 383/2000), ove le APS potevano assumere diverse forme giuridiche ed erano caratterizzate dallo svolgimento di attività aventi "rilevante utilità collettiva" a beneficio dei propri associati o dei terzi, il CTS delinea in maniera netta sia la tipologia di enti (art. 35, CTS) sia le attività esercitabili (art. 5, CTS) delle nuove APS.

13 - Le attività di interesse generale, soggette a possibili aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le attività tipiche del settore del non profit: interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al Terzo Settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, reinserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività sportive, beneficenza, promozione della legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali, protezione civile, riqualificazione beni pubblici.

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale<sup>14</sup>.

Lo Statuto dell'associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS<sup>15</sup>.

Dal punto di vista della trasparenza verso l'esterno, la riforma prevede che la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Come già previsto dalla legge n. 383/2000, viene confermata sia la necessità per l'ente di avvalersi in modo prevalente dell'attività volontaria e non remunerata dei propri aderenti sia la possibilità per l'APS di poter assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS<sup>16</sup>), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le associazioni presenti degli attuali Registri delle APS confluiranno nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore all'atto della sua istituzione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le associazioni di promozione sociale, qualora svolgano le attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli ETS e dallo specifico regime fiscale previsto per le APS dagli artt. 85 ed 86 del CTS.

14 - In sintesi, si fa riferimento a limitazioni all'accesso alla compagine sociale per condizioni di censo ovvero per discriminazioni di qualsiasi altra natura.

15 - Questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS.

16 - Art. 17, co. 5, del CTS: "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

## ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

- Forma giuridica: ASSOCIAZIONE riconosciuta o non riconosciuta: non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- Numero minimo associati: 7 PERSONE FISICHE o 3 OdV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle APS.
- Attività (di INTERESSE GENERALE): svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi e avvalendosi in prevalenza di prestazioni di volontari associati.
- Denominazione: deve contenere 'associazione di promozione sociale' o 'APS'.
- Risorse umane: le APS possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura), anche dei propri associati, solo quando ciò sia 'necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere > al 50% del n. volontari o al 5% del numero degli associati.

Le agevolazioni fiscali proprie delle associazioni di promozione sociale, così come previste dall'art. 85 del CTS, rappresentano il frutto dell'evoluzione dell'attuale disciplina contenuta nell'art. 148 del Tuir.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 85 del CTS, le APS godono della totale de-commercializzazione (non sono considerate commerciali) dei proventi corrisposti ("corrispettivi specifici") dai partecipanti alle attività statutarie del sodalizio qualora siano soddisfatti determinati presupposti. L'agevolazione in questione richiede, quindi, il verificarsi di un duplice presupposto, sia in termini di attività svolta ("in diretta attuazione degli scopi istituzionali") sia di natura del fruitore ("propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del CTS"). La stessa agevolazione risulta applicabile ai fini delle imposte sui redditi anche alle cessioni a titolo oneroso di proprie pubblicazioni, qualora destinate in misura prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi in attuazione degli scopi sociali (es. bollettino periodico).

Sono considerate, invece, sempre e comunque, commerciali (anche se rivolte agli associati) ai fini delle imposte sui redditi le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Come già previsto dall'attuale testo dell'art. 148, co. 5, del Tuir, il CTS riconosce alle APS la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici introitati dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande (effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi simili) nonché dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici qualora: si tratti di attività strettamente complementari a quelle istituzionali svolte a favore degli associati e familiari conviventi; per l'esercizio delle stesse l'ente non si avvalga di strumenti pubblicitari ovvero di altri mezzi promozionali e di diffusione rivolti ai terzi (comunicazione ammesse solo verso gli associati).

Permane, come precisato dalla legge n. 383/2000, l'esclusione delle quote e contributi sociali dalla formazione della base imponibile per l'imposta sugli intrattenimenti.

Sono esclusi, altresì, le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

I redditi degli immobili, inoltre, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

A sensi dell'art. 86 le APS (e le OdV) possono applicare un regime forfetario di maggior vantaggio rispetto all'imposizione ordinaria e al forfetario previsto per tutti gli ETS dall'art. 80 del CTS, se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.

*I redditi degli immobili, inoltre, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società*

## Le reti associative

Le reti associative<sup>1</sup>, disciplinate dall'art. 41 del CTS sono ETS che, costituite sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, associano un numero elevato di ETS e svolgono un ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS stessi. Si distinguono in reti associative e reti associative nazionali.

Ai fini della loro costituzione, le reti associative devono avere le seguenti caratteristiche:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Si considerano, invece, reti associative nazionali, quelle associazioni che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

- monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una rela-

---

<sup>1</sup> - Le reti associative sono, di fatto, il riconoscimento (e contestualmente la formalizzazione) delle cosiddette organizzazioni di secondo livello.

zione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore<sup>2</sup>;

- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di aiuto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. Le associazioni del Terzo Settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate ai fini della eleggibilità al Consiglio Nazionale del Terzo Settore alle reti associative nazionali (all'art. 59, co. 1, lettera b) del CTS).

Le reti associative devono essere iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Possono iscriversi anche contemporaneamente a più sezioni del Registro. Fino a quando il RUNTS non sarà operativo, possono applicare le norme del Terzo Settore se risultano già iscritte ad uno dei registri esistenti (volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS).

Il CTS riserva alla reti associative particolari prerogative nell'ambito degli ETS, in particolare:

- redigere codici di comportamento e stabilire requisiti per coloro che assumono la carica di amministratore in ETS; qualora tali codici vengano richiamati negli atti costitutivi o statuti degli ETS costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile (art. 26 CTS);
- redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono la via preferenziale per l'iscrizione in 30 giorni nel RUNTS (art. 47 CTS);
- candidare rappresentanti che possono essere nominati tra i 14 componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 59, co. 1, lett. b), CTS);
- le reti associative nazionali possono svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 60, co. 1, lett e), CTS);
- possono svolgere attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai

2 - L'art. 60, co. 1, lett. e), del CTS precisa che il Consiglio Nazionale del Terzo Settore è coinvolto, con il supporto delle reti associative nazionali, nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo degli enti aderenti. Allo stesso tempo, il predetto Consiglio si compone anche di quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore (art. 59, co. 1, lett. b, CTS).

propri associati (art. 72, co. 1, CTS);

- le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l'acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, co. 3, CTS).

Nell'ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo Settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di autocontrollo degli ETS (art. 92, co. 1, lett. b), CTS), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS (art. 93, co. 5, CTS).

Relativamente alle agevolazioni fiscali, le reti associative, qualora enti non commerciali, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli ETS.

## LE RETI ASSOCIATIVE

### RETI ASSOCIATIVE

ETS costituiti in forma di associazione (riconosciuta/non riconosciuta) che:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti aderenti, almeno 100 ETS (o 20 fondazioni), le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni (o province autonome);
- svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati.

### RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI

- *RETI ASSOCIATIVE che associano, anche indirettamente attraverso gli enti aderenti, almeno 500 ETS (o 100 fondazioni), le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni (o province autonome);*
- *ASSOCIAZIONI che associano almeno 100.000 persone fisiche e con sedi in almeno 10 regioni (o province autonome).*

Le reti associative devono essere iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Possono iscriversi anche contemporaneamente a più sezioni del Registro. Fino a quando il RUNTS non sarà operativo, possono applicare le norme del Terzo Settore se risultano già iscritte ad uno dei registri esistenti (volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS).

Il CTS riserva alla reti associative particolari prerogative nell'ambito

degli ETS, in particolare:

- redigere codici di comportamento e stabilire requisiti per coloro che assumono la carica di amministratore in ETS; qualora tali codici vengano richiamati negli atti costitutivi o statuti degli ETS costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile<sup>3</sup> (art. 26 CTS);
- redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono la via preferenziale per l'iscrizione in 30 giorni nel RUNTS (art. 47 CTS);
- candidare rappresentanti che possono essere nominati tra i 14 componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 59, co. 1, lett. b), CTS);
- le reti associative nazionali possono svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 60, co. 1, lett e), CTS);
- possono svolgere attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72, co.1, CTS);
- le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l'acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, co. 3, CTS).

Nell'ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo Settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di autocontrollo degli ETS<sup>4</sup> (art. 92, co. 1, lett. b), CTS), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, l'adempimento degli obblighi

3 - Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4 - Le reti associative nazionali possono svolgere, insieme ai CSV (art. 61 del CTS), attività di autocontrollo degli aderenti (art. 92, co. 1, lett. b), in linea anche con quanto disposto dall'art. 7, co. 2, della l. 106/2016. Le norme di attuazione dispongono, poi, che un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà indicare anche i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei CSV, nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero sui soggetti autorizzati.

derivanti dall'iscrizione nel RUNTS (art. 93, co. 5, CTS)<sup>5</sup>.

Relativamente alle agevolazioni fiscali, le reti associative, qualora enti non commerciali, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli ETS<sup>6</sup>.

---

5 - Tali attività, incluse all'interno delle attività di controllo (anche) pubblico, dovrebbero normalmente essere esercitate dall'ufficio del Registro territorialmente competente, in virtù di quanto riportato dall'art. 93, co. 3, del CTS. Le finalità dei controlli sugli ETS sono: la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS; il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel RUNTS; il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

6 - In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali: esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati; le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF le erogazioni in favore delle reti associative per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti, per un importo complessivo per ciascun periodo d'imposta non superiore ad euro 30.000; le liberalità da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% per cento del reddito dichiarato; agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale; riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali; accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico; riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore; accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Province autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.

## Gli enti filantropici

La riforma (art. 37 del CTS) inserisce tra gli ETS la nuova figura degli enti filantropici<sup>1</sup> che possono essere costituiti in forma associativa o di fondazione e hanno la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Gli enti filantropici traggono le loro risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Gli atti costitutivi devono contenere i principi ai quali gli enti filantropici devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli ETS.

Gli enti filantropici seguono le disposizioni previste per il loro tipo giuridico (associazione o fondazione) sia per quanto attiene agli aspetti civilistici sia per quanto attiene agli aspetti fiscali. Unica eccezione è stabilita per la redazione del bilancio sociale, che pur seguendo le indicazioni previste per gli ETS, in aggiunta deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con la precisazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

---

1 - In realtà, tale riconoscimento consiste nella tipizzazione dei cosiddetti enti erogativi o grant making, ossia di quegli enti che cercano risorse da destinare poi a soggetti terzi per il perseguimento di determinati progetti.

# I Centri di Servizio per il Volontariato

Il CTS ha previsto (artt. 61-66) anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato (CSV) introdotti nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 15 della Legge 266/1991 "Legge-quadro sul volontariato".

L'art. 61 del CTS stabilisce i requisiti prescritti per l'accreditamento dei CSV, precisando che devono assumere la forma giuridica di associazione riconosciuta del Terzo Settore, avente personalità giuridica e devono essere costituiti da organizzazioni di volontariato e da altri ETS, ad esclusione di quelli costituiti in forma societaria. Sono previste anche puntuali prescrizioni in ordine al contenuto degli statuti dei CSV, che si pongono come condizioni necessarie al fine del rilascio del prescritto accreditamento.

L'art. 62 del CTS disciplina il finanziamento dei CSV, attraverso un programma triennale, tramite l'istituzione di un Fondo Unico Nazionale (FUN), alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo, avente natura giuridica della fondazione con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia statutaria e gestionale, sottoposta a vigilanza del Ministero del lavoro.

Ai sensi dell'art. 63 del CTS, i CSV utilizzano le suddette risorse al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo nazionale di controllo.

L'erogazione dei servizi deve conformarsi ai principi di qualità, econo-

*I CSV utilizzano le risorse al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari*

micità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.

Le funzioni di controllo sono esercitate dall'Organismo nazionale di controllo che impartisce direttive in tal senso ai suoi quattordici uffici territoriali di controllo (aventi dimensioni regionali o sovraregionali), privi di autonoma soggettività giuridica.

La riforma prevede una serie di disposizioni sul controllo sugli ETS da parte delle amministrazioni pubbliche<sup>1</sup>. Tali controlli possono essere delegati, previa specifica autorizzazione ministeriale comprovante l'esistenza di requisiti tecnici e professionali sulla base di criteri e con modalità, che saranno individuate attraverso uno specifico decreto ministeriale, alle reti associative nazionali ed agli enti accreditati come CSV.

---

1 - I controlli hanno per oggetto: la sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale; l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS; il diritto di avvalersi dei benefici fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione al RUNTS; il corretto impiego delle risorse pubbliche finanziarie e strumentali ad essi attribuite.

# L'impresa sociale

La nuova riforma definisce l'impresa sociale come ETS che si iscrive nel Registro Unico in un'apposita sezione. Per la prima volta anche le cooperative sociali assumono automaticamente la qualifica di imprese sociali (pur continuando ad essere regolate dalla legge n. 381 del 1991).

Viene confermata la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale anche da parte di enti costituiti in forma associativa o di fondazione. Le pubbliche amministrazioni, invece, non possono assumere la veste di imprese sociali; possono solo entrarvi a farne parte, purché non esercitino il controllo attraverso forme di direzione o coordinamento.

L'organizzazione di volontariato non può invece assumere la qualifica di impresa sociale, in quanto deve prevalere nella sua organizzazione la presenza dei volontari. L'impresa sociale può utilizzare al suo interno i volontari, ma solo in misura inferiore al numero dei dipendenti. Anche l'impresa sociale deve tenere un registro aggiornato dei volontari ed assicurarli contro la malattia e gli infortuni e a copertura della responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale esercita stabilmente l'attività d'impresa di interesse generale per eseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (elencate nel CTS) attraverso un'ampia gamma di settori, all'interno dei quali l'impresa dovrà realizzare almeno il 70% dei propri ricavi. Nel caso in cui l'impresa sociale dovesse impiegare in modo significativo nell'attività produttiva lavoratori svantaggiati o disabili (almeno il 30%), può operare in qualsiasi settore economico.

L'impresa sociale deve essere costituita tramite l'atto pubblico e deve utilizzare nella denominazione l'indicazione "impresa sociale". Nell'impresa sociale è obbligatoria la presenza di uno o più sindaci revisori.

Negli statuti o nei regolamenti delle imprese sociali devono essere previste forme di consultazione e di partecipazione dei lavoratori e degli

*Le OdV non possono assumere la qualifica di impresa sociale, in quanto deve prevalere nella sua organizzazione la presenza dei volontari*

utenti, al fine di renderli capaci di influire sulle decisioni dell'impresa stessa sia per ciò che riguarda la qualità dei beni e dei servizi prodotti sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

La riforma, infine, prevede la possibilità alle imprese sociali di accedere alla raccolta di fondi tramite portali telematici.

## Le operazioni straordinarie per le associazioni

Il CTS avrebbe dovuto apportare la revisione della disciplina contenuta nel libro I, titolo II, del codice civile. L'unico intervento dedicato dalla riforma al codice civile concerne l'introduzione del nuovo art. 42-bis. Il citato articolo, introdotto nel codice civile per mezzo dell'art. 98 del CTS, riguarda le "reciproche" trasformazioni, fusioni e scissioni delle associazioni, riconosciute e non e delle fondazioni.

La nuova norma prevede che per le trasformazioni gli amministratori debbano predisporre una situazione patrimoniale non risalente a più di 120 giorni e una relazione (ex art. 2500-sexies, co. 2, del codice civile), sulla motivazione e sugli effetti dell'operazione.

Per le fusioni e per le scissioni sono genericamente richiamate le disposizioni previste per le società di capitali, in quanto compatibili.

La disciplina delle operazioni straordinarie interessa le associazioni e le fondazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano iscritte o meno nel RUNTS. Il CTS contiene alcune altre disposizioni in merito al comportamento o all'utilizzo delle operazioni, come per esempio:

- la previsione che, in caso di riduzione del patrimonio per oltre 1/3 a causa di perdite, l'organo di amministrazione deve convocare l'assemblea degli enti associativi per deliberare (o nelle fondazioni deliberare direttamente) interventi di "rafforzamento", quali, appunto anche l'esecuzione di un'operazione di trasformazione o fusione (art. 22, co. 5, del CTS). Tali operazioni devono essere deliberate negli enti associativi dall'assemblea (art. 25, co. 1, lett. h), del CTS);
- la specifica che le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (art. 83, co. 3, del CTS).

Le operazioni straordinarie possono essere escluse da una contraria previsione da inserire nello statuto.

## Le nuove forme di sostegno

Le forme di sostegno non fiscale per gli ETS sono state arricchite di provvidenze creditizie, fideiussorie e di altra natura che possono essere classificate nel seguente modo:

- 1) agevolazioni finanziarie: accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, al credito agevolato e al Fondo sociale europeo; privilegi sui crediti; risorse finanziarie specifiche per OdV e APS; titoli di solidarietà e social lending.
- 2) agevolazioni “reali”: utilizzazione gratuita di strutture e di beni pubblici; autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i titoli di solidarietà, il CTS ha ampliato la normativa già introdotta in Italia in passato attraverso il c.d. “Decreto ONLUS”. Il Codice, in particolare, ha previsto che le banche italiane (ma anche quelle comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia) possa emettere obbligazioni, certificati di deposito ed altri titoli di debito per sostenere le attività istituzionali degli ETS. Su tali titoli le banche non possono applicare le commissioni di collocamento ed hanno l’obbligo di destinare l’intera raccolta effettuata agli ETS, tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

Con il social lending si promuove la raccolta di capitale di rischio degli ETS<sup>1</sup>. La remunerazione di questo capitale viene assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.

---

1 - Il Legislatore utilizza l’espressione straniera che descrive il fenomeno di “prestito tra privati” che avviene senza l’intermediazione degli emittenti. Le modalità attuative del social lending saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

## NUOVE FORME DI SOSTEGNO

### AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

- accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
- accesso al credito agevolato e al Fondo Sociale Europeo
- privilegi sui crediti
- risorse finanziarie specifiche per OdV e APS
- titoli di solidarietà
- "social lending"

### AGEVOLAZIONI "REALI"

- *utilizzazione gratuita di strutture e beni pubblici*
- *autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche*

## STRUMENTI INNOVATIVI

### TITOLI DI SOLIDARIETÀ

- Obbligazioni, certificati di deposito ed altri titoli di debito emessi da banche italiane ed estere autorizzate per sostenere le attività istituzionali degli ETS.
- Su questi titoli le banche non applicano le commissioni di collocamento ed hanno l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata agli ETS, tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

### "SOCIAL LENDING"

Strumento di promozione della raccolta di capitale di rischio degli ETS. La remunerazione di questo capitale viene assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta.

## Conclusioni

L'attenzione riservata dal legislatore nell'opera di riforma, nasce dalla constatazione che il "Terzo Settore" è un settore trainante dell'economia nazionale in grado di fornire servizi che erano precedentemente svolti dal soggetto pubblico.

A seguito della riforma del Terzo Settore, la normativa di imprese sociali, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, reti associative e società di mutuo soccorso convergerà sempre di più verso le regole civilistiche che disciplinano il funzionamento di società di capitali e cooperative.

Numerose saranno le associazioni che per scelta o per impossibilità giuridica, rimarranno estranee alla riforma, con la conseguenza della permanenza di un settore non profit assai vasto e variegato anche al di fuori della nuova disciplina del Terzo Settore.

La riforma presenta molteplici criticità e dubbi. A tal proposito si indicano di seguito alcuni esempi:

- non è stato definito cosa accade nel caso in cui (durante un esercizio sociale) nelle OdV o nelle APS si riduce al di sotto del limite minimo il numero degli associati indicato dal CTS;
- non è stato precisato cosa accade nel caso in cui (durante un esercizio sociale) nelle OdV o nelle APS sociale non viene rispettato il rapporto volontari/collaboratori retribuiti; se i volontari si riducono, l'ente dovrà o potrà licenziare i dipendenti?

Per quanto attiene al cosiddetto "controllo giudiziario", risulta, inoltre, applicabile l'istituto della denuncia al tribunale, laddove sarebbe forse stato preferibile pensare ad un procedimento di denuncia all'autorità preposta al controllo sul Terzo Settore, vale a dire l'Ufficio del RUNTS, che eserciterà il controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro, sul perseguimento delle finalità civi-

che, solidaristiche o di utilità sociale e sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione, oltre ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 91 del CTS.

Occorre anche tener presente, che in qualche passaggio, la distrazione del legislatore ha creato gravi effetti indesiderati, come nel caso dell'abrogazione della legge nota come "più dai, meno versi" riguardante le agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali. Tale abrogazione è stata realizzata prima dell'entrata in vigore della nuove regole sulle donazioni. Per tale situazione, molte organizzazioni non profit stanno guardando con legittima preoccupazione alle imminenti campagne di raccolta fondi che per tradizione rappresentano le più importanti dell'anno dal punto di vista delle entrate.

In conclusione, si può sostenere che, nonostante il lodevole impegno del legislatore per riformare la normativa del Terzo Settore, al fine di raggiungere gli obiettivi principali di riordino e revisione degli aspetti civili e fiscali degli enti non profit, restano ancora dei non trascurabili dubbi interpretativi che dovranno (almeno si spera) essere definiti.







**Centro di Servizio al Volontariato di Foggia**

**Via L. Rovelli, 48 - 71122 Foggia**

**Tel. /Fax: 0881747103**

**[www.csvfoggia.it](http://www.csvfoggia.it)**

**[info@csvfoggia.it](mailto:info@csvfoggia.it)**